

**2° bimestre
2017**

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. e gli altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin, Giovanni Chittolina e Paolo Salzano



Ici/ruralità: l'esenzione è prevista se l'immobile è accatastato in A/6 o D/10

La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione consolida ancora una volta l'orientamento secondo il quale per dimostrare la ruralità dei fabbricati, siano essi ad uso abitativo o strumentale, ed ottenere quindi le agevolazioni previste, è derimente la loro oggettiva classificazione catastale con l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10.

L'esenzione Ici spetta per i fabbricati strumentali all'attività agricola solo se sono inquadrati catastalmente nella categoria D/10. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, che ha però dato rilevanza all'autocertificazione presentata sul possesso dei requisiti da parte di una società cooperativa per i cinque anni precedenti, ancorché l'istanza di variazione catastale in categoria catastale D/10 fosse stata presentata 2 anni dopo (2009) rispetto all'anno d'imposta accertato dal comune (2007).

In particolare con la Sentenza n. 2115, depositata il 27 gennaio scorso, la Cassazione ha respinto il ricorso della cooperativa e ha sostenuto che per avere diritto all'esenzione Ici non rileva che il fabbricato sia strumentale all'attività agricola, ma è necessario che sia classificato nella categoria D/10.

Con la Sentenza n. 3350, depositata l'8 febbraio, la Suprema Corte, fermo restando il principio della corretta classificazione catastale, ha accolto il ricorso proposto dalla stessa società cooperativa, per la medesima annualità (le controparti erano due comuni diversi) facendo leva sull'autocertificazione. In entrambi i casi decisi gli immobili erano iscritti nella categoria D/8. I giudici di legittimità hanno ritenuto che l'istanza di variazione catastale nella categoria D/10 presentata nel 2009 potesse avere efficacia nel 2007, in presenza dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, alla quale è stata riconosciuta efficacia retroattiva ai fini del classamento.

Le due pronunce in commento trattano casi omologhi diversamente.

Oltre al classamento catastale A/6 o D10 per il riconoscimento della ruralità, la Sentenza n. 3350, integra con un ulteriore principio, da ritenersi condivisibile: quello dello *jus superveniens*, nel caso di specie costituito dal D.L. 70 del 13 maggio 2011.

Del resto sulla materia la Cassazione, anche di recente, ha cambiato posizione sui requisiti per fruire del trattamento agevolato Ici sui fabbricati rurali e ha rivisto la tesi espressa con alcune pronunce emanate nel 2015. Con la sentenza 16179 /2016 ha chiarito che vanno ritenute isolate le pronunce del 2015 con le quali aveva ritenuto esenti dall' imposta comunale i fabbricati rurali, in presenza dei requisiti di legge, a prescindere dal loro inquadramento catastale, senza pertanto dare seguito alle sentenze che sostenevano la sufficienza del solo effettivo svolgimento di attività agricola ai fini dei benefici fiscali.

I possessori di fabbricati utilizzati per l' esercizio dell' attività agricola possono reclamare l' esenzione Ici solo se hanno ottenuto l' iscrizione catastale di questi immobili nelle categorie A/6 (abitativi) o D/10 (strumentali). Ciò costituisce «un presupposto necessario ed indefettibile» per l'esclusione del fabbricato all'assoggettamento all'Ici, che può essere fatto valere retroattivamente anche per il quinquennio 2007/2011 in presenza di istanza ove vengono autocertificati per tale periodo i requisiti di cui all'art. 9 del D.L. 557/1993.

Corte di Cassazione, sentenza n.2115 del 27 gennaio 2017



Tariffa Rifiuti: anche il garage di casa paga la Tassa

L'oggetto della sentenza della Cassazione n. 1711 del 23 gennaio 2017 è l'avviso di accertamento Tarsu con il quale un Comune chiedeva l'esazione della Tassa anche per un *garage* pertinenziale all'abitazione principale impugnato da un contribuente. La Suprema Corte rileva che il presupposto impositivo della Tarsu è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del Dlgs. n. 507/93, non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L'art. 62 pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o

delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal Giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Con particolare riferimento agli immobili adibiti a *garage*, il contribuente deve indicare gli elementi oggettivi che dimostrino che non vi è attitudine a produrre rifiuti, anche attraverso idonea documentazione, in modo che l'Ente impositore possa fare le opportune verifiche e disporre l'esenzione o effettuare eventuali sgravi per annualità pregresse. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per particolare uso deve essere dimostrata dal contribuente, mediante l'indicazione, nella denuncia originaria o di variazione, delle obiettive condizioni di inutilizzabilità.

In mancanza di tale prova, l'Ufficio può e deve pretendere il pagamento della Tassa.

Corte di Cassazione, sentenza n.1711 del 23 gennaio 2017



Tari: possibile lo sconto anche senza dimostrare il danno diretto

“Applicazione della Tari in misura ridotta qualora il servizio di gestione dei rifiuti sia caratterizzato da una interruzione o da uno svolgimento difforme alla normativa, a prescindere dalla prova che il contribuente abbia subito un danno diretto”. Ad affermarlo è la Ctp di Vibo Valentia 931/2/2016 nella quale, tra le altre cose, i Giudici hanno ricordato che il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e si identifica con la mera istituzione del servizio e non con la materiale fruizione dello stesso. La sentenza prende corpo in relazione al caso di un contribuente che aveva ricevuto un avviso di pagamento attraverso il quale il comune contestava maggiore Tari per l'anno 2014. Il contribuente, innanzi la Ctp, sosteneva di aver diritto alla riduzione del tributo al 20% del dovuto in base all'articolo 37 del regolamento luc e dell'articolo 1, legge 147/2013, poiché nell'anno in questione l'intero territorio comunale era stato caratterizzato da un grave stato emergenziale a causa di un collasso del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. L'evenienza aveva determinato l'accumulo di tonnellate di immondizia, provocando il proliferare di insetti, ratti, esalazioni, e così via. Il servizio, inoltre, era stato

effettuato in violazione della disciplina relativa alla raccolta differenziata. L'emergenza aveva causato il concreto pericolo di danni alla salute pubblica, documentato dall'Autorità sanitaria. La situazione di mancato svolgimento del servizio rappresentava il presupposto per ottenere la riduzione. Il Comune, nelle controdeduzioni, sosteneva che, in realtà, non vi era stata alcuna interruzione del servizio, dal momento che un'ordinanza del sindaco aveva obbligato il gestore a proseguire coattivamente la raccolta. Inoltre, affermava ancora il Comune, l'Autorità sanitaria non aveva emanato alcun provvedimento formale che attestasse la situazione di reale pericolo o danno per la persona o la salute pubblica, limitandosi a sollecitare la casa Municipale ad operare prevenzione per evitare il rischio. La Ctp di Vibo ha accolto il ricorso del contribuente. I giudici hanno ricordato che il presupposto della Tari.

I Giudici, nell'emettere sentenza, hanno inoltre ribadito che la normativa, prevede il diritto del contribuente alla riduzione del tributo al ricorrere di due condizioni alternative:

- Il mancato svolgimento del servizio o lo svolgimento in grave violazione della disciplina di riferimento;
- l'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo per persone o ambiente.

Al verificarsi anche di uno solo di tali presupposti, le utenze coinvolte hanno diritto a una riduzione dell'importo pari almeno all'80 %.

Il diritto alla riduzione non è subordinato alla prova che il contribuente abbia subito un danno alla propria persona o cose ma è sufficiente che il servizio non rispetti i basilari elementi che dovrebbero caratterizzarlo, anche per cause non imputabili all'ente comunale, ma riconducibili a imprevedibili, e quindi incolpevoli, impedimenti organizzativi. Nel caso di specie il ricorrente aveva ampiamente documentato, attraverso articoli di giornale e provvedimenti dell'Autorità sanitaria, come il servizio di raccolta e gestione rifiuti fosse stato caratterizzato da gravissime disfunzioni. Da qui l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento del diritto a ottenere la riduzione del tributo.

Ctp Vibo Valentia, sentenza n.931/2/2016

Notizie Flash

le ultime novità in materia di Tributi

a cura di Giovanni Chittolina e Massimiliano Franchin



Definizione agevolata : la Circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E dell’8 marzo scorso è intervenuta sulla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente per la riscossione dal 2000 al 2016 al fine di estinguere il debito.

Il procedimento di definizione inizia con la presentazione all’Agente della riscossione, entro il 31 marzo 2017, di una apposita dichiarazione in cui il debitore indica i carichi che intende definire, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e l’eventuale pendenza di giudizi interessati dai carichi medesimi, rispetto ai quali assume l’impegno a rinunciare. Possono presentare tale dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016. Ne deriva l’esclusione dei crediti non affidati nell’arco temporale individuato dalla norma o pagati o oggetto di provvedimento di sgravio.

In sostanza, il debitore può presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2017 a condizione che il carico che intende definire, al netto dei pagamenti e degli sgravi già effettuati dall’Ente creditore, risulti affidato al 31 dicembre 2016.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, ai sensi del comma 3 dell’art. 6, comunica al debitore, entro il 31 maggio 2017, l’importo dovuto e la data del versamento in unica soluzione o le date delle rate in caso di opzione per il pagamento dilazionato.

Carichi oggetto della definizione agevolata

Il comma 1 dell’art. 6 prevede la possibilità di estinguere i debiti contenuti nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Per il debitore è possibile definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016; non è quindi obbligato a definire

tutti i carichi affidati che lo riguardano. I carichi definibili sono quelli iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,18 o affidati ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di avviso di accertamento cd. esecutivo.

Carichi costituiti solo da sanzioni

L'Agenzia ricorda che, a fronte della situazione più ricorrente rappresentata dal caso in cui il carico è costituito dal tributo, a cui si aggiungono la sanzione e gli interessi, è altresì riscontrabile l'ipotesi di carichi in cui sono comprese solo somme dovute a titolo di sanzione. Questa tipologia di carico è rottamabile? La risposta dell'Agenzia è affermativa e si fonda sul rilievo che essa non è stata inclusa dal legislatore nell'elenco dei carichi non definibili (articolo 6, comma 10, DI 193/2016). Pertanto, sono rottamabili anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.

Nella circolare vengono poi trattati altri temi ed in particolare i carichi esclusi dalla definizione agevolata, il perfezionamento della definizione agevolata, la definizione agevolata e precedenti dilazioni di pagamento.

Carichi esclusi dalla definizione agevolata

L'art. 6 in commento indica i carichi che non rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata. Tra i carichi esclusi, devono ritenersi tali anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in uno Stato estero con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione.

Sono esclusi altresì dalla definizione agevolata, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 10, i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti rispettivamente:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Infine, ai sensi della lettera e-bis) del comma 10, sono esclusi dalla definizione i carichi recanti "le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie ...".

Il perfezionamento della definizione agevolata

La definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.

Qualora il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali dei carichi, avesse già integralmente corrisposto quanto sufficiente per perfezionare la definizione agevolata, al fine di beneficiare dei relativi effetti è tenuto comunque a presentare all'Agente della riscossione la dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 6. In tale ipotesi, risultando già comunque versato quanto dovuto nella misura stabilita dalla definizione agevolata in forza dei pregressi pagamenti parziali, il perfezionamento si ha con la presentazione della dichiarazione.

Nel caso in cui la definizione agevolata non si perfezioni per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'importo dovuto ai fini della stessa, gli eventuali versamenti effettuati, non potendo produrre l'effetto dell'estinzione totale del carico per la loro insufficienza o tardività, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico, per il recupero del quale riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l'attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Definizione agevolata e precedenti dilazioni di pagamento

L'articolo 6, al comma 5, dispone che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017.

A tale data:

- se il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere, in base a quanto stabilito dalla lett. c) del predetto comma 8;
- se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determinerà l'inefficacia della definizione e il debito, a norma del comma 4 dell'art. 6, non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione. Il debitore potrà, tuttavia, riprendere - sempre a

luglio - i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica.



Gestione attività di supporto dei tributi locali: non serve l'iscrizione all'albo dei concessionari

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere, con la sentenza n. 380/2017 della Sez. IV, sulla questione dell'obbligo o meno della iscrizione nell'Albo ministeriale di cui agli articoli 52 e 53 del d.lgs. n.446/1997, per i soggetti che svolgono servizi di supporto al Comune nella gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie.

Il Collegio ha osservato che dalla lettura della *Lex Specialis* che disciplina l'affidamento in oggetto si evince che rimangono in capo al Comune le attività di controllo e la responsabilità dell'accertamento e della riscossione, anche a seguito di apposita precedente delibera con la quale l'Ente ha deciso di internalizzare tutte le funzioni inerenti la gestione dei propri tributi, con la istituzione di conti correnti intestati all'Amministrazione per i versamenti dovuti dai contribuenti. Inoltre, anche la previsione nel Capitolato di un compenso fisso e non di un aggio sulle somme riscosse, con applicazione della revisione dei prezzi di cui all'art. 115 del d.lgs. n.163/2006, vigente all'epoca del conferimento, pone in rilievo che ci si trovi di fronte ad un appalto e non di una concessione. Da ciò la conseguenza che non venga attribuita al fornitore del servizio alcuna funzione pubblicistica, né alcun maneggio di denaro pubblico: ed a maggior sostegno viene richiamata la sentenza n. 1421/2014 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che proprio la mancanza del maneggio del denaro fa venire meno l'obbligo della iscrizione nell'albo ed in piena aderenza a tale principio il Collegio ha respinto il ricorso.

La sentenza in oggetto si inquadra nel contenzioso insorto in sede di giurisdizione amministrativa in merito al problema, con decisioni anche tra loro in contraddizione, a volte recanti la necessità dell'iscrizione ed a volte non ritenendola necessaria.

Giova osservare che non sorge alcun dubbio ove il Comune intenda affidare il servizio nella forma della concessione, trasferendo come per legge in capo al soggetto esterno l'esercizio di funzioni pubbliche, tra cui la firma degli Atti, il confronto con i contribuenti, il contenzioso, le

procedure esecutive ecc. , tutte attività per le quali l'iscrizione nell'Albo è imposta dalla legge per garantire il possesso da parte dei concessionari dei requisiti di capacità professionale, tecnica, economica, la cui valutazione spetta all'apposita Commissione Ministeriale.

Quando si tratti, invece, di svolgere attività squisitamente tecniche, quali la costruzione delle banche dati ed il loro aggiornamento, la stampa degli Avvisi, la predisposizione per la loro notifica, la contabilizzazione degli incassi ed altre attività che possono essere svolte con procedimenti meccanici, è ragionevole che tali adempimenti possano essere assicurati da soggetti che ne abbiano la idoneità e la capacità tecnica, senza che ciò comporti la suddetta iscrizione nell'Albo, anche perché, come detto, rimane in capo al Comune la titolarità e l'esercizio delle funzioni.

Deve invece considerarsi al di fuori del mero supporto tecnico l'affidamento che comporti ad esempio la istruttoria delle pratiche, la ricezione del contribuente, l'indicazione dei requisiti per l'applicazione della normativa, dell'autotutela, della definizione agevolata, della formulazione al Comune delle osservazioni per la resistenza al contenzioso: tutte operazioni queste che richiedono al soggetto affidatario una preparazione e competenza non solo tecnica, ma anche professionale, che può essere garantita dalla iscrizione nell'Albo.

Quindi, nel Capitolato dovranno essere ben specificate le attività richieste al fornitore del servizio, onde evitare una commistione tra operazioni di chiara natura tecnica ed altre che vanno invece ad inquadrarsi nel novero delle funzioni pubblicistiche.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.